

Sent. n. 76/2024 pubbl. il 31/12/2024
Rep. n. 84/2024 del 31/12/2024



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Liquidazione Controllata
N. 50/2024 PAOLINI ROBERTA
Liquidazione Controllata
N. 51/2024 PAOLINI LAURA

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 153 2024 Rg. avviato su domanda di
LAURA PAOLINI, ROBERTA PAOLINI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 17.12.2024, LAURA PAOLINI e ROBERTA PAOLINI hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata nella forma cd familiare prevista dall'art. 66 cod. crisi;

Ciò posto, rilevato che:

(-) Roberta Paolini risiede a Fano e quindi – operando per almeno uno dei ricorrenti il criterio ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi che radica la competenza territoriale in capo a questo Tribunale – è possibile, alla luce dell'art. 66 co. 4 cod. crisi, ritenere sussistente la competenza di questo ufficio;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:



- le parti ricorrenti, ora dipendenti non esercitano attività di impresa dalla cancellazione (2018) della soc. Ortofrutta Fanese di Paolini Laura & C. snc in esito alla chiusura del fallimento, sicché non sono assoggettabili oggi a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti per svariate centinaia di migliaia di euro (in parte residuati dal fallimento) ed il patrimonio liquidabile per circa 33 mila euro complessivi, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) le ricorrenti sono sorelle (e quindi parenti di secondo grado) non conviventi e l'indebitamento in larga misura appare comune, derivando dalla loro appartenenza, in veste di socie illimitatamente responsabili, alla snc fallita di cui sopra, motivo per il quale è possibile ravvisare il requisito di cui all'art. 66 co. 1 e 2 cod. crisi;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) è possibile escludere dalla liquidazione la vettura appartenente a Laura Paolini ed immatricolata il 08.08.1983 recante ancora l'iscrizione del gravame della sentenza di fallimento, in quanto – come evidente – del tutto priva, stante la vetustà ed il gravame, di valore commerciale

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Laura Paolini, nata a Fano il 26.12.1978 e residente a Montefelcino (PU) alla via Giovanni Paolo II n. 12 e Roberta Paolini nata a Fano (PU) il 03.02.1980 ed ivi residente alla via XXVIII Strada n. 4/A

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore il dott. Ivan Festini Battiferro, già OCC;



Sent. n. 76/2024 pubbl. il 31/12/2024
Rep. n. 84/2024 del 31/12/2024

- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili - ove tenute - e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori se ancora non in atti;
 - (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
 - (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
 - (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
 - (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
 - (-) autorizza la prenotazione a debito del presente atto, ove ne sussistano i presupposti;
 - (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- Pesaro, il 18.12.2024

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in caso
Pesaro, li 31 DIC 2024 di registrazione
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Beatrice Romani)

